



CI:8.9 2021 / 16.1
N-10184 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.; D.LGS. 387/03 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE CORSAGLIA, IN LOCALITÀ STALLA ROSSA, NEI COMUNI DI ORMEA, ROBURENT E FRABOSA SOPRANA, (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: BRIATORE S.R.L., VIA VENEZIA N. 2, 12084 - MONDOVÌ.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALI RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I. E DINIEGO ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN6267 AD USO ENERGETICO.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza in data 24.02.2021 con prot. di ric. n. 11798, della Ditta **BRIATORE S.r.l.**, Via Venezia n. 2, 12084 - Mondovì, intesa ad ottenere Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia, in località Stalla Rossa, nei Comuni di Ormea, Roburent e Frabosa Soprana.

Vista l'istanza, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., presentata con prot. ric. n. 11798 in data 24.02.2021 dalla Ditta **BRIATORE S.r.l.**, intesa ad ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN6267** dal Torrente Corsaglia nei Comuni di Ormea, Frabosa Soprana e Roburent ad uso energetico per derivare la portata massima di 475 l/s e media di 202 l/s ad uso energetico, atta a produrre - su un salto di 110,10 m - la potenza nominale media annua di 219 kW, con una potenza installata di 442 kW (n. 1 Turbina Pelton).

Premesso che:

- il proponente aveva provveduto a depositare in allegato all'istanza unica, la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con successiva nota prot. n. 13035 del 02.03.2021, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Provincia - Ufficio VIA - aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 25 febbraio 2021, sul sito web dell'Ente.
- Con nota prot. n. 14666 del 08.03.2021 dell'Ufficio Acque della Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di Concessione ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con contestuale richiesta di regolarizzazione dell'istanza.
- Con note prot. n. 21780 del 07.04.2021, l'Ufficio VIA ha formulato richiesta di regolarizzazione istanza alla quale il proponente ha dato debito riscontro in data 22.04.2021 con nota prot. di ric. n. 25866.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 04 maggio 2021, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- con nota prot. n. 28657 del 04.05.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento di valutazione ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i. e la sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'art. 26, c. 5 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.
- Con Ordinanza n. 586 del 13.10.2021 (trasmessa con nota prot. n. 62393 del 13.10.2021) l'istanza in oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 21.10.2021.
- In data 16.12.2021 si è svolta la Visita Locale di Istruttoria in modalità telematica.
- Con nota prot. n. 78016 del 23.12.2021 l'Ufficio Acque, in esito alla Visita Locale di Istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., nonché prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., svoltasi il giorno giovedì 16 dicembre 2021, ha trasmesso il Verbale prot. n. 76115 del 16.12.2021 e relativi allegati, richiedendo ove necessario un adeguamento progettuale agli effetti dei recenti Eventi

Alluvionali del 02.10.2020, gli approfondimenti alle criticità rilevate nel corso della Visita Pubblica ed inoltre documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 26bis, commi 4 e 6 del D.P.G.R. 29.07.2003, n.10/R e s.m.i..

- Con nota prot. ric. n. 19362 del 28.03.2022, la Ditta proponente ha richiesto una proroga di 90 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, accolta dall'Ufficio Acque provinciale con nota prot. n. 20277 del 30.03.2022.
- Con nota prot. ric. n. 39125 del 24.06.2022, la Ditta proponente ha richiesto ulteriore proroga di ulteriori 20 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, accolta dall'Ufficio Acque provinciale con nota prot. n. 39287 del 24.06.2022.
- Con note prot. ric. n. 42888 e n. 42890 del 12.07.2022, la Ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio Acque, che ha comunicato la conclusione della fase procedimentale di propria competenza ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R e s.m.i..
- Con nota prot. n. 50660 del 22.08.2022, si è proceduto pertanto, alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, L. 241/90 e s.m.i., in data 22 marzo 2022, relativamente ai Procedimenti contestuali di Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica e Concessione a Derivare.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100kw oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo", prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad uso energetico nel bacino idrografico del Torrente Corsaglia, affluente di sinistra del Fiume Tanaro avente le seguenti caratteristiche:
 - portata massima: 475 l/s;
 - portata media: 202 l/s;
 - salto nominale medio: 110,10 metri;
 - potenza nominale media annua: 219 kW;
 - potenza installata: 442 kW (n. 1 turbina Pelton);
 - intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/ 12.
- Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni, conservate agli atti del procedimento, ove integralmente consultabili:
 - Nota prot. ric. n. 38849 del 17.06.2021 da parte dei Sigg. Castagnino Piero Angelo e Vinai Luigina;
 - Nota prot. ric. n. 78531 del 27.12.2021 da parte del Sig. Vinai Mauro.

Considerato che:

In data 11 ottobre 2022 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi, ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto.

Nella Conferenza è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni, e cioè:

1. **Parere negativo** circa il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN6267** ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nel Contributo Istruttoria prot. n. 60559 dell'11.10.2022 dell'Ufficio Acque della

Provincia di Cuneo “*competente all’istruttoria delle domande di Concessione di Derivazione*” di Acqua Pubblica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera r) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. che costituisce **parere negativo dell’Autorità Concedente** che è “*competente al rilascio della concessione (...) per l’uso di acqua pubblica*” (art. 4, comma 1, lettera f), e che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**) ed a cui si rimanda integralmente per i contenuti e le motivazioni;

2. **Parere negativo** alla realizzazione dell’impianto, formulato da parte del Sindaco del **Comune di Frabosa Soprana**, nel corso della riunione della Conferenza dell’11.10.2022, e formalizzato con note prot. ric. n. 61719 del 17.10.2022 e n. 42748 del 07.07.2021, in considerazione delle criticità legate al posizionamento delle tubazioni in aree idraulicamente fragili e soggette ad ingenti danni dall’alluvione del 02/03 ottobre 2020 (**Allegato n. 2**);
3. Note prot. ric. n. 59183 del 05.10.2022, n. 62583 del 20.10.2022, n. 64723 del 02.11.2022, con richiesta di atti integrativi, da parte della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, sotto l’aspetto ideologico, forestale ed idraulico ex L.R. 45/89 e s.m.i. ed ex R.D. 523/1904;
4. Nota prot. ric. n. 77019 del 20.12.2021 da parte di Mondo Acqua s.p.a. in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni, all’intervento proposto;
5. Nota prot. ric. n. 17259 del 18.03.2021 dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. che, per quanto di competenza, esprime nulla osta alla realizzazione dell’impianto;
6. Nota prot. ric. n. 21400 del 02.04.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo con cui si richiedono integrazioni;
7. Nota prot. n. 29012 del 05.05.2021 dell’ASLCN1 con cui si esprime parere favorevole;
8. Nota prot. ric. n. 45029 del 16.07.2021 del Comando Militare Esercito Piemonte che esprime nulla contro;
9. Nota prot. ric. n. 59043 del 04.10.2022 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico esprime osservazioni e richieste integrative;
10. Nota prot. ric. n. 21614 del 06.04.2021 dell’Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea che esprime nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali;
11. Nota prot. n. 76054 del 15.12.2021 dell’Ufficio provinciale Polizia Locale Faunistico Ambientale che approva quanto previsto;
12. Nota prot. ric. n. 57810 del 28.09.2022 del Settore provinciale Affari Generali - Ufficio Espropri che richiede chiarimenti.

Nella succitata riunione della Conferenza di Servizi del 11.10.2022, come specificato nel relativo verbale redatto e sottoscritto in tale Sede e conservato agli atti dell’Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta, con il supporto tecnico-scientifico dell’**ARPA** (reso con nota prot. di ric. n. 60769 del 12.10.2022 – **Allegato n. 3**) e sulla base dei pareri pervenuti - in particolare di quelli indicati ai precedenti numeri 1 e 2, ostativi all’approvazione del progetto - è emerso che l’intervento, così come proposto e localizzato, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale, né ottenere il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6267 ad uso energetico, determinando così la non sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni connesse, per le motivazioni espresse negli allegati indicati, che si richiamano integralmente.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso riassunte nel Verbale del 22.03.2022 e nel Contributo Istruttorio prot. n. 60559 dell'11.10.2022 (Allegato n. 1).

Si dà atto che, con nota prot. ric. n. 65271 del 04.11.2022, è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, da parte della Commissione Locale per il Paesaggio Alta Val Tanaro, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota della Provincia prot. n. 65188 del 04.11.2022, sono stati comunicati al Proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale ed al rilascio della concessione a derivare, così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il Proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della Nota stessa.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., e di Concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Dalla data del 25.11.2022 - ovvero dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni ai motivi ostativi da parte del proponente - ricominciano a decorrere i termini dei procedimenti di cui alle istanze in premessa citate.

Nei termini stabiliti, il proponente ha prodotto osservazioni in merito ai suddetti motivi ostativi, con nota prot. ric. n. 67461 del 15.11.2022, con cui la Ditta individua una nuova proposta progettuale al fine di superare l'inesito istruttorio di diniego dell'istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6267 e di non sussistenza dei presupposti per un Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione unica ex D. Lgs. n. 387/03 e s.m.i.. Le modifiche progettuali, così come esplicitate nella "Relazione di Osservazione – novembre 2022" (**Allegato n. 4**), prevedono sinteticamente:

- l'utilizzo di una struttura trasversale esistente (attraversamento a guado di una condotta) come sbarramento di derivazione;
- la riduzione della portata massima derivabile;
- lo spostamento a valle della centrale idroelettrica e della restituzione.

Viste e valutate le succitate modifiche progettuali proposte dalla Ditta proponente, questa Autorità competente rileva che le stesse avvalorino le valutazioni tecniche già formulate nel contributo istruttorio Prot n. 60559 del 11.10.2022 (Allegato n. 1) – con riferimento, nello specifico, al paragrafo relativo alle indicazioni fornite in merito alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso - e pertanto tale revisione progettuale deve essere oggetto di una nuova istanza di Concessione ex D.P.G.R. n. 10/R/2003 e di contestuale nuova Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;

Inoltre, si evidenzia che con Prot. n. 65425 del 07.11.2022 la Provincia di Cuneo ha formulato apposito quesito ad AdBPO sulla corretta applicazione della Direttiva Derivazioni con riferimento alla casistica REPUSIONE** ed alla valutazione della componente "Alterazioni Morfologiche" (parametri N_d e N_b); con nota prot. n. 10050/2022 del 13.12.2022, l'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Allegato n. 5)**:

- circa *“l’interpretazione della casistica REPULSIONE** ottenuta dall’applicazione della Direttiva Derivazioni e delle corrispondenti valutazioni di rischio ALTO* ed ALTO ottenute dall’attuazione della Norma Nazionale (Decreto Direttoriale STA n. 29 del 13.02.2017 s.m.i.)”* ha chiarito che *“appare evidente che il richiamo alla FAQ C12, per il caso di “Repulsione**”, non può consentire il superamento di quanto stabilito dal D.D. n.29/2017: rimane quindi confermato che “... per la classe di Rischio Ambientale ALTO e ALTO* “... La derivazione non può essere assentita in via ordinaria” sia per lo stato qualità del corpo idrico ELEVATO che per lo stato BUONO...”*;
- circa il fatto *“se nel parametro Nd, vadano conteggiate tutte le traverse di derivazione con opere in alveo ovvero se debbano essere escluse alcune tipologie di manufatti, quali ad esempio le prese a raso impostate su opere di difesa idraulica esistenti, ecc.”* ha chiarito che *“dai vincoli di contesto da considerare nella valutazione di una derivazione non debba essere esclusa alcuna tipologia di manufatto; infatti, come riportato nel quarto estratto dalla “Direttiva Traverse” citata nella stessa lettera in oggetto, “ ... per caratterizzare una condizione di naturalità nell’assetto idraulico e morfologico di un alveo fluviale a fondo mobile, si può in via speditiva fare riferimento (...) alla presenza di opere trasversali in alveo che condizionano l’evoluzione altimetrica; ...”*.

Pertanto si rappresenta che anche la nuova soluzione progettuale proposta, non risulta risolutiva delle criticità esplicitate per il rilascio della Concessione in oggetto.

Inoltre, poiché l’applicazione della Direttiva Derivazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, secondo le indicazioni dalla stessa fornita, costituisce per la tipologia di prelievo in esame altresì espressione del parere vincolante di AdBPo *“in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico”* ai sensi dell’art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i., si rileva che tale parere vincolante risulta quindi essere NEGATIVO per il progetto proposto.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia N. 78 del 23.6.2022 relativo all’approvazione del PEG 2022-2024.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.M. 13.10.2003 *“Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”*;
- il D.M. 10.09.2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA”*;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;

- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 *‘Legge Finanziaria per l'anno 2002’* e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 179 – 18293 del 02.11.2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;
- l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021-2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 del 20.12.2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottata con Deliberazioni n. 8 del 17.12.2015 e n. 3 del 14.12.2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- le modifiche e integrazioni alla *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po”* adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- il D.P.G.R. 27.12.2021 n.14/R Regolamento Regionale recante *“Disposizioni per l'implementazione del Deflusso ecologico”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu' militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 11.10.2022, specificata più sopra e descritta nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell’ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte della Ditta Briatore S.r.l. di cui alla nota prot. ric. n. 67461 del 15.11.2022.

Viste le controdeduzioni dell’autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato che, sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 11.10.2022 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non risulta avere le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. né della contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché del rilascio della concessione di derivazione d’acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia, in località Stalla Rossa, nei Comuni di Ormea, Roburent e Frabosa Soprana, presentato in data 24.02.2021 con prot. di ric. n. 11798, da parte della Ditta **BRIATORE S.r.l.**, Via Venezia n. 2, 12084 – Mondovì, per le motivazioni illustrate nelle premesse ai punti 1 e 2, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
- 2. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni (in particolare Direttiva Derivazioni, art. 19, comma 1, lettere a), e) ed i) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 18, comma 1, lettere a), b), c), e), g) e h) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -, artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), **l’istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6267 ad uso energetico** ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., presentata con prot. n.11798 in data 24.02.2021, dalla Ditta **BRIATORE S.r.l.**;
- 3. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per le medesime motivazioni di cui in premessa, l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI COMUNICARE** che il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 – nota prot. n. 60559 del 11.10.2022 del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque;
- Allegato n. 2 - note prot. ric. n. 61719 del 17.10.2022 e n. 42748 del 07.07.2021 del Comune di Frabosa Soprana;
- Allegato n. 3 - nota prot. ric. n. 60769 del 12.10.2022 dell'ARPA;
- Allegato n. 4 – “Relazione di Osservazione – novembre 2022” – osservazioni de proponente ai motivi ostantivi;
- Allegato n. 5 - nota prot. n. 10050/2022 del 13.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

Il Dirigente
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Risso Alessandro

Il Dirigente
(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)
Dott. Luciano FANTINO